

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1745

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PECORELLA

Modifica dell'articolo 112 della Costituzione, concernente le funzioni del pubblico ministero, l'organizzazione delle procure della Repubblica e l'esercizio dell'azione penale

Presentata il 6 ottobre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Costituzione, attualmente, non definisce in alcun modo le funzioni del pubblico ministero, né i suoi rapporti con la polizia giudiziaria, né i presupposti per l'esercizio dell'azione penale. Vi sono due semplici affermazioni, quella dell'articolo 109, secondo cui « L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria », e quella dell'articolo 112, che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

È opportuno, quindi, precisare meglio i rapporti fra pubblico ministero e polizia giudiziaria per quel che riguarda le attività di indagine nel processo penale. Lo si fa chiedendo che la polizia giudiziaria trasmette la notizia di reato, precisando anche gli indizi a carico di un soggetto. Il pubblico ministero da quel momento dirige le indagini.

Per quel che riguarda l'azione penale, come è a tutti noto, l'articolo 112 con-

tiene un postulato, nella realtà inattuabile, dato che non tutti i reati possono essere perseguiti, e comunque non tutti con la stessa tempistica e con lo stesso impiego di mezzi. La vera obbligatorietà sta proprio nello stabilire dei criteri, o meglio delle « condizioni », che il pubblico ministero è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'azione penale. È quanto viene fatto in tutti i modelli di processo accusatorio.

Infine è necessario che vi sia un indirizzo unitario delle procure della Repubblica nella lotta alla criminalità. Perciò bisogna creare un accordo tra tutte le procure prevedendo una nuova figura, quella del Procuratore nazionale. Per salvaguardarne l'indipendenza, è previsto che la scelta di tale magistrato sia fatta dal Presidente della Repubblica, su indicazione del Parlamento in seduta comune, che propone tre nomi.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—
ART. 1.

1. L'articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 112. — La polizia giudiziaria comunica al pubblico ministero le notizie di reato, lo informa sulle indagini immediatamente compiute e sugli elementi raccolti a carico degli autori eventualmente individuati.

Il pubblico ministero dirige le successive indagini ed esercita l'azione penale. La legge stabilisce le condizioni per il suo esercizio.

Il Procuratore nazionale della Repubblica coordina le procure territoriali della Repubblica. È nominato dal Presidente della Repubblica nell'ambito di tre nomi proposti dal Parlamento in seduta comune e resta in carica per cinque anni ».

